



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 settembre 2025
(OR. en)

8029/25
COR 1

LIMITE

AELE 29
RECH 155
ATO 21
MI 218
CH 15

Fascicolo interistituzionale:
2025/0086 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

La pagina EU/CH/Protocollo 2/it 10 è sostituita dalla seguente.

- b) nominati dirigenti superiori dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (articolo 6, paragrafo 7, lettera d), dell'Accordo ITER);
- c) personale distaccato da Euratom presso l'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (articolo 7, paragrafo 2, dell'Accordo ITER);
- d) personale assunto direttamente dall'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER mediante nomina del direttore generale (articolo 7, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b), dell'Accordo ITER);
- e) nominati da Euratom rappresentanti in seno al comitato direttivo per le attività dell'approccio allargato e in seno ai comitati di progetto per le attività dell'approccio allargato (articoli 3 e 5 dell'Accordo sull'approccio allargato);
- f) nominati dal comitato direttivo membri del personale del segretariato (articolo 4 dell'Accordo sull'approccio allargato);
- g) distaccati da Euratom per svolgere le attività dell'approccio allargato ad esempio come membri di un gruppo di progetto o come capiprogetto (articolo 6 dell'Accordo sull'approccio allargato).

3. La Svizzera è informata da Euratom, per iscritto, se il programma ITER, l'Accordo ITER, l'Accordo sull'approccio allargato o l'Accordo sui privilegi e le immunità di ITER devono essere modificati.